

Causa T.C. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 maggio 2022 (ricorso n. 54032/18)

Divieto di discriminazione – Libertà di manifestare la propria religione – Divieto giudiziale di coinvolgere il figlio nelle pratiche religiose di uno dei genitori – Provvedimento motivato dalla necessità di tutelare l'interesse del minore - Violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU – Non sussiste.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Durata del procedimento relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale – Mancata dimostrazione del pregiudizio irreparabile al rapporto con il figlio – Violazione dell'art. 8 CEDU – Non sussiste.

Non viola l'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art.8 della Convenzione, il divieto imposto dal giudice di coinvolgere attivamente il figlio nelle pratiche religiose di uno dei genitori, quando il provvedimento sia motivato esclusivamente dalla necessità di tutelare la libertà di scelta del minore e non abbia comportato per il genitore alcuna limitazione dei diritti di visita, custodia ed educazione del figlio.

Non viola l'art. 8 CEDU la durata - asseritamente eccessiva - di un procedimento relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale quando il ricorrente non dimostri il pregiudizio subito per effetto del decorso del tempo.

Fatto. Nel settembre 2006, il ricorrente (T.C.) aveva avuto una figlia (E.) dalla relazione con S.G. Nel 2008 la coppia si separò. Dopo la separazione, il ricorrente iniziò a frequentare le riunioni dei Testimoni di Geova, per poi aderire a tale movimento religioso nel 2011. All'epoca, il ricorrente era solito far assistere la figlia alle funzioni religiose due o tre volte al mese.

Nel 2013, a seguito di contrasti tra S.G. e T.C. in merito all'affidamento e al diritto di visita della figlia, S.G. avviò un procedimento di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale di Livorno, sostenendo che il padre aveva coinvolto E. nelle pratiche dei Testimoni di Geova senza il suo consenso.

T.C. replicò che E. non aveva ricevuto un'educazione cattolica, dal momento che la stessa S.G. non era mai stata una cattolica praticante.

Sentita dal tribunale, E. aveva espresso il suo disagio per il fatto che il padre la facesse assistere alle funzioni religiose dei Testimoni di Geova; allo stesso tempo affermava che i commenti della madre sulle scelte religiose del padre la disturbavano e che era stata a messa solo in due occasioni. Nel marzo 2014, il tribunale disponeva l'affido condiviso di E., riconoscendo il diritto del ricorrente di trascorrere con la figlia almeno 12 giorni al mese.

Quanto all'educazione religiosa di E., i servizi sociali furono incaricati di valutare l'impatto delle attività religiose – sia del padre sia della madre – sulla minore.

Nel luglio 2014, il ricorrente acconsentì a che sua figlia ricevesse la prima comunione richiedendo, al contempo, che le fosse consentito frequentare le riunioni dei Testimoni di Geova. La madre si oppose a questa richiesta. Data l'inattività dei servizi sociali, il tribunale nominò un esperto per valutare l'influenza delle attività religiose dei genitori sulla bambina.

Nella relazione finale dell'esperto fu evidenziato che i differenti orientamenti religiosi dei genitori non erano, di per sé, dannosi per la figlia. Tuttavia, il coinvolgimento di E. nelle attività religiose del padre senza il consenso della madre, unitamente all'aver imposto alla figlia tale partecipazione, modificando le abitudini di vita della minore, erano da ritenersi per lei pregiudizievole.

In definitiva, pur giudicando opportuno che entrambi i genitori si astenessero dal coinvolgere E. nelle rispettive scelte religiose, l'esperto concludeva che sarebbe stato contrario all'interesse della minore

non consentirle di partecipare ad attività di orientamento cattolico. Tali conclusioni erano motivate da specifici elementi, quali il fatto che E. aveva ricevuto il battesimo cattolico, nonché la circostanza per cui il cattolicesimo era la religione praticata nel contesto sociale in cui era inserita. Con decisione del gennaio 2015, il Tribunale inibiva, quindi, al ricorrente di coinvolgere la figlia nella propria scelta religiosa.

Nel febbraio 2016, a seguito dell'appello proposto dal ricorrente, la corte d'appello di Firenze confermò la decisione di primo grado, chiarendo – tuttavia – che l'inibitoria contenuta nel dispositivo della stessa non precludeva a T.C. di esternare alla figlia le proprie convinzioni religiose.

Successivamente T.C. propose ricorso per cassazione, rigettato nel maggio 2018.

Egli adì la Corte EDU, lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare e della sua libertà di religione, da soli e in combinato disposto con l'art. 14 CEDU (*Divieto di discriminazione*) e l'art. 5 del Protocollo n. 7 della Convenzione (*Eguaglianza tra coniugi*), nonché l'eccessiva durata del procedimento, che avrebbe compromesso la sua relazione con la figlia.

Diritto. La Corte ritiene che le doglianze del ricorrente debbano essere prese in esame ai sensi dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. In tal senso, rileva che - se è vero che la possibilità di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose costituisce una modalità di manifestazione del diritto di professare la propria religione - quando essa viene in rilievo in un contesto in cui il figlio convive con il genitore, quest'ultimo esercita la propria libertà religiosa attraverso il godimento dei diritti garantiti dall'art. 8 dalla Convenzione (da leggersi, comunque, alla luce dell'art. 9 CEDU).

Sulla violazione dell'art. 14, in relazione all'art. 8 CEDU. La Prima Sezione ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 14 CEDU, un diverso trattamento deve ritenersi discriminatorio se non è sorretto da uno scopo legittimo ovvero se non vi è proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo che si intende raggiungere. Ciò premesso, osserva che - nel caso in esame - la decisione delle autorità nazionali di vietare al ricorrente di coinvolgere la figlia nella propria scelta religiosa è stata adottata allo scopo precipuo di tutelare l'interesse della figlia, garantendo che la sua crescita avvenisse in un contesto sereno e quanto più possibile rispettoso dei diritti di entrambi i genitori. Rileva inoltre che la misura adottata ha, da un lato, inciso in modo assai poco significativo sulle attività religiose del ricorrente; dall'altro, non ha comportato alcuna limitazione dei suoi diritti di custodia e visita.

Pertanto, dichiara che non vi è stata violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8 della Convenzione.

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU. Il ricorrente lamentava che l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (protrattisi per 4 anni e 8 mesi) aveva avuto conseguenze irreparabili sulla sua relazione con la figlia, riconducendo tale doglianza alla violazione dell'art. 6 CEDU.

La Corte, ribadito il suo potere esclusivo in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di causa, ritiene che tale censura vada ricondotta all'art. 8 CEDU, che postula che le relazioni tra genitori e figli siano definite alla luce di una ponderazione tra tutti gli elementi rilevanti, e non già dal mero decorso del tempo. Diversamente, la limitazione nella vita familiare dell'individuo non potrebbe considerarsi "necessaria" ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Nel caso di specie, la Prima Sezione evidenzia che la durata del primo grado di giudizio (settembre 2013 - gennaio 2015) non può considerarsi eccessiva, anche in considerazione della sensibilità degli interessi in gioco e della prontezza mostrata dal tribunale di Livorno nel far fronte all'inerzia dei servizi sociali. Osserva inoltre che nel lasso di tempo intercorso tra l'instaurazione del procedimento e la sua definizione da parte della Corte di cassazione (maggio 2018) il ricorrente non ha subito alcuna

limitazione dei suoi diritti di custodia e visita, né ha dimostrato in che modo tale lasso temporale pregiudicato la sua relazione con la figlia. Dichiara, pertanto, il ricorso manifestamente infondato in questa parte.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 8 CEDU

ART. 14 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sul divieto di discriminazione, in relazione al diritto alla vita familiare:

Palau-Martinez *c.* Francia, (ricorso n. 64927/01), 16 marzo 2004

Ismailova *c.* Russia, (ricorso n.37614/02) 2 giugno 2008

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU per eccessiva durata dei procedimenti incidenti sulla vita familiare:

Cincimino *c.* Italia, (ricorso n. 68884/13), 28 aprile 2016

D'Alconzo *c.* Italia, (ricorso n. 64297/12), 23 Febbraio 2017

Barnea e Caldararu *c.* Italia, (ricorso n. 37931/15), 22 giugno 2017